

Camera dei Deputati

Il Commissione Giustizia

AC. 632 e AC. 2328

“Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento”

Memoria audizione

Roma, 18 novembre 2025

Le proposte di legge C. 632 Enrico Costa e C. 2328 Matone, oggetto di un ciclo di audizioni davanti alla II Commissione Giustizia della Camera dei deputati, riguardano il tema delle modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, allo scopo di introdurre la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete internet nei casi di proscioglimento e regime di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

Nel dettaglio, si prevedono anche interventi in materia di pubblicità, sui mezzi di stampa e di comunicazione mediatica, delle sentenze di assoluzione o proscioglimento divenute irrevocabili: stabilendo che l'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o l'indagato prosciolto, possano richiedere la pubblicazione di tali provvedimenti e che, in caso di inadempimento da parte del soggetto responsabile del mezzo di comunicazione, possa segnalare tale inerzia al Garante per la protezione dei dati personali per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Al riguardo, la Federazione nazionale della stampa italiana esprime le proprie perplessità in ragione di una disciplina vigente che, ad opinione della stessa, contribuisce già in maniera sufficiente a tutelare il diritto alla riservatezza ed alla buona fama, garantendo al tempo stesso il diritto di cronaca e, più in generale, l'articolo 21 della costituzione che assicura ai cittadini una corretta e democratica informazione. Senza quindi bisogno di introdurre nuovi obblighi o automatismi che vadano a limitare il diritto di cronaca.

Come può agevolmente leggersi anche mediante la lettura della documentazione predisposta dalla Camera dei deputati per un corretto esame dei progetti di legge, è evidente che l'art. 64-ter del D.lgs. n. 271/1989, introdotto a seguito della riforma Cartabia (D.lgs. n. 150/2022), disciplini già il diritto all'oblio dei soggetti destinatari di provvedimenti di proscioglimento, di non luogo a procedere o di archiviazione. In particolare, si prevede che tali soggetti possano chiedere che sia preclusa l'indicizzazione ovvero che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nel provvedimento giudiziario, secondo le modalità e le condizioni individuate dall'art. 17 Regolamento UE 2016/679 (noto come GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati). Per "deindicizzazione" si intende un'operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto; la deindicizzazione non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova" (Cass. Civ. n. 34658/2022; Cass. Civ. n. 2893/2023), tale strumento appare sufficiente a bilanciare ed a mantenere in equilibrio il rapporto tra il diritto all'oblio e il diritto alla riservatezza con il diritto all'informazione ed alla conservazione/archiviazione delle notizie.

Infatti, come la Corte di Cassazione ha sottolineato, il giudice di merito è tenuto a compiere necessariamente la predetta operazione di bilanciamento, verificando, in particolare, se il diritto all'oblio può considerarsi tutelato dall'effettiva e lecita deindicizzazione dell'articolo di cronaca,

La Segretaria Generale

senza ricorrere automaticamente alla rimozione di quest'ultimo, che rappresenta una misura più invasiva e lesiva del diritto di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica (Cass. Civ. n. 9147/2020).

Questa Federazione condivide, poi, il rilievo per cui *"l'archivio di cronaca giornalistica o, più propriamente, l'attività di raccolta ed archivio delle passate edizioni di un giornale accomuna tutti gli accadimenti; ad esso deve riconoscersi copertura costituzionale, sia in quanto strumentalmente connesso all'attività di ricerca storica, quale perimetro di un possibile suo utilizzo, sia perché comunque espressione della generale manifestazione del pensiero (artt. 33 e 21 Cost.)"* (Cass. Civ. sent. n. 2893/2023).

Sempre nella sentenza da ultimo richiamata, i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui *"in tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, in tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale"* (Cass. Civ. sent. N. 2893/2023).

Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 617 del 21 dicembre 2023 ha sostanzialmente ribadito l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, asserendo che *"l'archivio on-line di un giornale, così come l'equivalente cartaceo, presenta in sé un'importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva"*.

Per tutto quanto sopra esposto e ritenuto la Federazione nazionale della stampa raccomanda al legislatore di non intervenire in maniera tale da ledere il diritto di cronaca dei cittadini. Inoltre – giova ricordarlo – l'Articolo 10 del nuovo codice deontologico dell'ordine nazionale dei giornalisti, recentemente entrato in vigore, è dedicato proprio al "diritto all'oblio" e nello stesso si può leggere che il giornalista ***"rispetta il diritto all'identità personale ed evita di far riferimento a particolari relativi al passato"*** ma salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione.

Infine, questa FNSI esprime invece il proprio parere favorevole alla pubblicabilità, sulle testate che si erano già occupate di una determinata notizia di cronaca, delle sentenze di assoluzione o di proscioglimento, su richiesta dell'interessato, purché con oneri economici ad esclusivo carico del Ministero della giustizia. Introducendo pertanto un obbligo di pubblicità legale per tutti quei

La Segretaria Generale

cittadini che, entrati in una vicenda giudiziaria a cui la cronaca – individuando la notizia come meritevole di pubblico interesse – ha dato risalto, hanno poi ottenuto un giudizio a loro favorevole. Tutto ciò – resta inteso – senza andare ad incidere o ledere le competenze dei direttori responsabili delle testate che restano, giova ribadirlo, titolari di competenza esclusiva in materia di organizzazione del lavoro giornalistico e redazionale, che non può quindi essere destinatario di alcun obbligo in materia di pubblicazione.

Buon lavoro.

Alessandra Costante

Segretaria Generale FNSI